



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 82

DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale
(DGR 17/DDL del 20 luglio 2021)

**PROMOZIONE DELL'ISTITUZIONE DELLE COMUNITÀ
ENERGETICHE E DI AUTOCONSUMATORI DI ENERGIA
RINNOVABILE CHE AGISCONO COLLETTIVAMENTE SUL
TERRITORIO REGIONALE**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 21 luglio 2021.

PROMOZIONE DELL'ISTITUZIONE DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE E DI AUTOCONSUMATORI DI ENERGIA RINNOVABILE CHE AGISCONO COLLETTIVAMENTE SUL TERRITORIO REGIONALE

Relazione:

Come noto, il potere di legiferare in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» nell'attuale ordinamento costituzionale è ripartito tra Stato e Regioni.

L'art. 117 della Costituzione dispone che le Regioni possano legiferare in tale materia nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalla legge statale e a condizione che le norme di dettaglio regionali e quelle statali non siano in contrasto con le norme e con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

La presente proposta di legge ha come principale obiettivo quello di favorire la promozione della figura giuridica delle Comunità Energetiche e dei gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, quali strumenti per superare l'utilizzo del petrolio e dei suoi derivati e di favorire la produzione e lo scambio di energie prodotte principalmente da fonti rinnovabili, nonché di sperimentare e promuovere nuove forme di efficientamento e di riduzione dei consumi energetici.

Lo scopo è quello di favorire la creazione di gruppi costituiti da soggetti pubblici e privati, che si associano per la produzione, l'accumulo e il consumo di energia in forma aggregata conformemente alla Direttiva 2001/2008/UE della Comunità Europea e della Direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

La presente proposta di legge viene presentata a valle dell'atteso recepimento nazionale della citata Direttiva (UE) 2019/944, avvenuto con decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica) convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, la quale all'art. 42 bis "Autoconsumo da fonti rinnovabili", prevede l'istituzione di comunità energetiche, per la produzione, lo scambio, l'accumulo e la cessione di energia rinnovabile ai fini dell'autoconsumo e per la riduzione della povertà energetica e sociale, nonché per la realizzazione di forme di efficientamento e di riduzione dei prelievi energetici dalla rete.

I clienti finali, consumatori di energia elettrica, possono infatti oggi associarsi per produrre localmente, tramite fonti rinnovabili, l'energia elettrica necessaria al proprio fabbisogno, "condividendola".

L'energia elettrica "condivisa" ad oggi beneficia di un contributo economico riconosciuto dal GSE a seguito dell'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione.

L'autoconsumatore di energia rinnovabile è ad oggi un cliente finale che, operando in propri siti ubicati entro confini definiti, produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e può immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta purché, per un autoconsumatore di energia rinnovabile diverso dai nuclei familiari, tali attività non costituiscano l'attività commerciale o professionale principale. L'impianto di produzione

dell'autoconsumatore di energia rinnovabile può essere di proprietà di un soggetto terzo e/o gestito da un soggetto terzo, purché il soggetto terzo resti soggetto alle istruzioni dell'autoconsumatore di energia rinnovabile.

Una comunità di energia rinnovabile è invece un soggetto giuridico che:

- si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile;*
- i cui azionisti o membri sono persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale;*
- il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.*

L'autoproduzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili è oggi competitiva e rappresenta una opportunità di sviluppo locale in chiave di sostenibilità ed economia circolare. Infatti se da una parte c'è la necessità di aumentare la capacità di produzione energetica da fonti rinnovabili, dall'altra è importante massimizzare l'efficienza energetica. Le Comunità Energetiche rappresentano quindi un modello innovativo di approvvigionamento, distribuzione e consumo di energia con l'obiettivo di agevolare la produzione e lo scambio di energie generate principalmente da fonti rinnovabili, l'efficientamento e la riduzione dei consumi energetici. Il tema dell'autoproduzione è oggi al centro dell'interesse generale per le opportunità che si stanno aprendo con l'innovazione della gestione energetica, anche con notevoli possibilità di risparmio.

Il diffondersi di gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e l'istituzione delle comunità energetiche, attraverso la produzione e lo scambio di energia generate da fonti rinnovabili, abbatterebbe i costi energetici per cittadini ed imprese, superando l'utilizzo delle fonti inquinanti; in particolare le comunità energetiche hanno l'obiettivo di gestire un sistema energetico locale senza finalità di lucro a cui potrebbero aderire su base volontaria soggetti pubblici o privati.

Le comunità energetiche potranno stipulare convenzioni con l'ARERA, per ottimizzare la gestione e l'utilizzo delle reti di energia. Esperienze del genere possono rappresentare uno strumento normativo in più per la promozione di comunità responsabili, per ridurre le situazioni di povertà energetica nell'ottica di incentivare il ricorso, anche per autoproduzione, ad energie rinnovabili.

Relazione sull'articolato

L'articolo 1 indica le finalità della legge volte a promuovere la diffusione nel territorio regionale delle comunità energetiche e dei gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, in attuazione agli obiettivi europei di sostenibilità ambientale e di produzione e di consumo di energia da fonti rinnovabili, nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia.

L'articolo 2 definisce le comunità energetiche e i gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, individua il

valore dell'energia prodotta come obiettivo centrale delle comunità energetiche, e non il profitto che ne realizza: l'obiettivo è quindi l'autoconsumo dell'energia rinnovabile prodotta dai membri della comunità e dagli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente al fine di aumentare l'efficienza energetica e combattere la povertà energetica mediante la riduzione dei consumi. Al co. 3 prevede che alle comunità energetiche ed ai gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente possono partecipare soggetti pubblici e privati e che la partecipazione sia libera e volontaria. Infine, al co. 4, stabilisce che le comunità energetiche acquisiscono e mantengono la qualifica di soggetti produttori di energia se annualmente la quota dell'energia prodotta destinata all'autoconsumo da parte dei membri non è inferiore al 60% del totale.

L'articolo 3 indica le attività delle comunità energetiche e prevede che le comunità energetiche condividano la generazione e il consumo di energia tra i propri membri, possano partecipare alla distribuzione, alla fornitura, al consumo, all'aggregazione, allo stoccaggio dell'energia, ai servizi di efficienza energetica, o fornire altri servizi energetici ai suoi membri o soci, con l'obiettivo principale di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o alle aree locali in cui opera. Infine le comunità energetiche possono stipulare convenzioni con l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), al fine di ottimizzare la gestione e l'utilizzo delle reti di energia e l'accesso non discriminatorio ai mercati dell'energia.

L'articolo 4 prevede:

- il sostegno finanziario della Regione finalizzato alla diffusione sul territorio delle comunità energetiche e dei gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente*
- il sostegno straordinario per il 2021 alla realizzazione di attività correlate alla costituzione delle comunità stesse secondo criteri che saranno stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.*

L'articolo 5 definisce che tutti gli atti emanati dalle presenti norme che prevedono l'attivazione di aiuti di stato siano soggetti agli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, cd regime dei de minimis.

L'articolo 6 stabilisce che la Giunta Regionale istituisce, con apposito provvedimento, un tavolo tecnico per la riduzione dei consumi energetici, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, a cui parteciperanno i vari portatori di interesse di settore, tra cui i distributori di energia, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, l'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI), le associazioni di protezione ambientale al fine di facilitare la diffusione delle comunità energetiche e dei gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente sul territorio e garantirne lo sviluppo coordinato sul territorio in linea a quanto previsto nella pianificazione regionale di settore, anche attraverso attività di formazione e di sensibilizzazione della popolazione.

Il tavolo tecnico inoltre monitora le attività e i fabbisogni delle comunità energetiche e dei gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e diffonde le attività e le buone pratiche sviluppate sul territorio regionale, evidenziando i dati sulla quota di energia autoconsumata, sulla quota di utilizzo di energie rinnovabili e sulla riduzione dei consumi energetici.

Tra le finalità del tavolo inoltre si annovera l'individuazione delle modalità per una gestione più efficiente delle reti energetiche anche attraverso la

consultazione di ARERA, GSE S.p.A. (Gestore dei Servizi Energetici) ed ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) e la formulazione di proposte da sottoporre ai soggetti istituzionali e regolatori, oltre che alle comunità energetiche.

L'articolo 7 prevede che la Giunta regionale, a cadenza biennale, presenti alla competente commissione consiliare una relazione che dia conto, con riferimento alle Comunità di energia rinnovabile e agli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente sul territorio regionale, in particolare dei dati sulla diffusione delle comunità energetiche e degli autoconsumatori di energia rinnovabile sul territorio, compresi i dati del Registro delle comunità energetiche rinnovabili di cui all'articolo 4 e delle attività svolte dal Tavolo tecnico di cui all'articolo 6.

La Giunta regionale inoltre, nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali, rende pubblici e accessibili, in una sezione dedicata del proprio sito web, i dati e le informazioni principali sulle comunità e sui gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile del territorio.

L'articolo 8 quantifica in Euro 500.000,00 per l'esercizio 2021 gli oneri legati alla promozione ed al sostegno sul territorio delle comunità energetiche e dei gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e in euro 50.000,00 per l'anno 2021 gli oneri derivanti dal sostegno straordinario alla realizzazione di attività correlate alla costituzione delle comunità stesse.

PROMOZIONE DELL'ISTITUZIONE DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE E DI AUTOCONSUMATORI DI ENERGIA RINNOVABILE CHE AGISCONO COLLETTIVAMENTE SUL TERRITORIO REGIONALE

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione, in conformità a quanto previsto dalla Direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e dalla Direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e nel rispetto della normativa nazionale di cui all'articolo 42 bis del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica" convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, promuove la costituzione di gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e delle comunità energetiche, di cui all'articolo 2, al fine di superare l'utilizzo del petrolio e dei suoi derivati e di favorire la produzione e lo scambio di energie prodotte principalmente da fonti rinnovabili, nonché di sperimentare e promuovere nuove forme di efficientamento e di riduzione dei consumi energetici.

Art. 2 - Comunità energetiche e autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente.

1. Ai fini della presente legge, ai gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e alle Comunità energetiche, si applicano le definizioni e le condizioni minime previste dalla normativa di cui all'articolo 1 e dalla relativa disciplina attuativa.

2. I gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e le comunità energetiche incentrano l'attività sul valore dell'energia prodotta e non sulla realizzazione di un profitto. I membri della comunità e dei gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili partecipano alla generazione distribuita di energia e all'esecuzione di attività di gestione del sistema di distribuzione, di fornitura e di aggregazione dell'energia a livello locale. L'obiettivo primario della comunità energetica e dei gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili è l'autoconsumo dell'energia rinnovabile prodotta dai membri della comunità, nonché, eventualmente, l'immagazzinamento dell'energia prodotta, al fine di aumentare l'efficienza energetica e di combattere la povertà energetica mediante la riduzione dei consumi e delle tariffe di fornitura.

3. Le comunità energetiche ed i gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili sono fondati sulla partecipazione aperta e volontaria, e possono essere composti da soggetti pubblici e privati.

4. Le comunità energetiche acquisiscono e mantengono la qualifica di soggetti produttori di energia se annualmente la quota dell'energia prodotta destinata all'autoconsumo da parte dei membri non è inferiore al 60 per cento del totale.

Art. 3 - Attività delle comunità energetiche.

1. Le comunità energetiche:

- a) condividono la generazione e il consumo di energia tra i propri membri;

- b) possono partecipare alla distribuzione, alla fornitura, al consumo, all'aggregazione, allo stoccaggio dell'energia, ai servizi di efficienza energetica, o fornire altri servizi energetici ai suoi membri o soci, con l'obiettivo principale di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi membri o alle aree locali in cui opera;
- c) possono stipulare convenzioni con l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA), al fine di ottimizzare la gestione e l'utilizzo delle reti di energia e l'accesso non discriminatorio ai mercati dell'energia.

Art. 4 - Promozione e sostegno della costituzione delle comunità energetiche e dei gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili.

1. La Regione promuove, sostiene e favorisce la diffusione sul territorio delle comunità energetiche ed i gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili come definiti all'articolo 2.

2. Per l'esercizio 2021 la Regione del Veneto prevede un sostegno straordinario alla realizzazione di attività correlate alla costituzione delle comunità stesse.

3. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, sentita la commissione consiliare competente, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua i criteri e le modalità di attuazione delle forme di sostegno previste ai commi 1 e 2.

4. Presso la struttura regionale competente è istituito il Registro delle comunità energetiche rinnovabili della Regione del Veneto redatto sulla base dei criteri adottati con provvedimento della Giunta regionale.

Art. 5 - Notifica all'Unione Europea.

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, o in regime de minimis, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 6 - Tavolo tecnico per la riduzione dei consumi energetici.

1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, istituisce, con apposito provvedimento, un Tavolo tecnico permanente per la riduzione dei consumi energetici coinvolgendo il territorio ed i principali portatori di interessi di settore, tra cui i distributori di energia, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, l'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI), le associazioni di protezione ambientale al fine di:

- a) facilitare la diffusione delle comunità energetiche e degli autoconsumatori di energia da fonte rinnovabile sul territorio e garantirne lo sviluppo coordinato sul territorio in linea a quanto previsto nella pianificazione regionale di settore, anche attraverso attività di formazione e di sensibilizzazione della popolazione;
- b) monitorare le attività e i fabbisogni del territorio al fine di garantire la diffusione delle comunità energetiche e degli autoconsumatori di energia rinnovabile;
- c) diffondere le attività e le buone pratiche sviluppate sul territorio regionale, evidenziando i dati sulla quota di energia autoconsumata, sulla quota di utilizzo di energie rinnovabili e sulla riduzione dei consumi energetici;

d) individuare le modalità per una gestione più efficiente delle reti energetiche anche attraverso la consultazione di ARERA, del Gestore dei Servizi Energetici (GSE S.p.A.) e dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

2. Il Tavolo tecnico di cui al comma 1 può formulare proposte da sottoporre ai soggetti istituzionali e regolatori, oltre che alle comunità energetiche.

3. La partecipazione al Tavolo tecnico di cui al comma 1 non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto ai suoi componenti non spetta alcun compenso, gettone di presenza o rimborso spese.

Art. 7 - Clausola valutativa.

1. La Giunta regionale, a cadenza biennale, presenta alla competente commissione consiliare una relazione che dia conto, con riferimento alle Comunità di energia rinnovabile e agli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente sul territorio regionale, in particolare:

a) dei dati sulla diffusione delle comunità energetiche e degli autoconsumatori di energia rinnovabile sul territorio, compresi i dati del Registro delle comunità energetiche rinnovabili di cui all’articolo 4, comma 4.

b) delle attività svolte dal Tavolo tecnico di cui all’articolo 6.

2. La Giunta regionale, nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali, rende pubblici e accessibili, in una sezione dedicata del proprio sito web, i dati e le informazioni di cui al comma 1.

Art. 8 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 4 comma 1 quantificati in euro 500.000,00 per l’esercizio 2021 si provvede con le risorse allocate nella Missione 17 “Energia e diversificazione delle fonti energetiche”, Programma 01 “Fonti energetiche”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021-2023.

2. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 4 comma 2 quantificati in 50.000 euro per l’anno 2021, si fa fronte con le risorse allocate nella missione 17 “Energia e diversificazione delle fonti energetiche”, Programma 01 “Fonti Energetiche” Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021-2023.

Art. 9 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Finalità.....	5
Art. 2 - Comunità energetiche e autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente.....	5
Art. 3 - Attività delle comunità energetiche.	5
Art. 4 - Promozione e sostegno della costituzione delle comunità energetiche e dei gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili.....	6
Art. 5 - Notifica all'Unione Europea.	6
Art. 6 - Tavolo tecnico per la riduzione dei consumi energetici.....	6
Art. 7 - Clausola valutativa.	7
Art. 8 - Norma finanziaria.....	7
Art. 9 - Entrata in vigore.....	7